

COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L'Aquila

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
N. 10 Del 14-05-2020**

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18-DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di maggio alle ore 10:00, , previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge:

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del COVID 19e delle circostanze di necessità e urgenza, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza.

Il Presidente provvede ad aprire il collegamento ed ogni membro riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto dell' altro interlocutore.

SANTORO FRANCA	COMMISSARIO STRAORD	P
-----------------------	----------------------------	----------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LORENZINI LUIGINO

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO:	TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18-DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.
-----------------	---

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU – TASI e TARI;

VISTO l'art. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: “a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013 ha prorogato la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30-03-2019 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI (TRIBUTO SERVIZIO TRIBUTI) per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22-05-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente) compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.

VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale metodo ha l'obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale.

Ogni eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità del servizio o dall'attivazione di nuovi servizi per i cittadini.

VISTO che nella su richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce che **l'Ente Territorialmente Competente** deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria.

Vista la nota di approfondimento dell'IFEL del 02-03-2020 che chiarisce: l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi".

Dato atto che i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

VISTO l'art. 107 commi 4 e 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recitano:
comma 4 "il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI

corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”.

comma 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

TENUTO conto che il Comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente e successive modificazioni ed integrazioni”;

STABILITO che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2020.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari a 2 , come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE	NUMERO OCCUPANTI
Domestiche residenti	Componenti Effettivi
Domestiche non residenti	Componenti n. 2

CONSIDERATO che, per l'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze **entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.**

RICHIAMATO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;

VISTI i prospetti allegati che riportano le misure delle tariffe per l'anno 2020 rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante: Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019**, come risultanti da **prospetti allegati “A” e “B”**;
- 3) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
- 4) che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;
- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune dal 1° gennaio 2020, è stato applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2020 in due rate:**
 - **la prima entro il 15 /07/2020**
 - **la seconda entro il 30/11/2020, ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, mediante il modello di pagamento F24;**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 22-07-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;
- 8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

ALLEGATO N. 1

COMUNE DI CAPPADOCIA

Provincia di L'AQUILA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DETERMINAZIONE COSTI E TARIFFE ANNO 2020

(art.107,comma 5, del Decreto Legge n. 18/2020)

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, adottato ai sensi dell'art. 107 , comma 5, del D.L. n. 18/2020 " I comuni possono in deroga dell'articolo 1 , commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013 approvano le tariffe della TARI , in conformità dell' all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e delle tariffe corrispettive adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 , provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020.

Raccolta dei rifiuti modalità di svolgimento

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è organizzato con il sistema del porta a porta, per ogni utenza:

n. 3 interventi settimanali per raccolta Umido e Secco indifferenziato;

n. 1 intervento settimanale per raccolta Carta- Vetro- Plastica.

Raccolta differenziata rifiuti ingombranti

Il servizio sarà effettuato a chiamata ovvero per alcune tipologie di rifiuti presso i centri all'uopo costituiti di smaltimento.

Tenendo presente i costi da sostenere per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell'anno 2020 si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe, per le singole categorie di utenze, dividendo i costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie indicate nel regolamento.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accontamento per rischi, nella misura	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 30.000,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 0,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 0,00
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 261.000,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00

ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione			
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 25.000,00
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€ 30.000,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ 10.000,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 0,00
	Acc Accantonamento		€ 0,00
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2 € 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 356.000,00	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 95.000,00
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 261.000,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 348.880,00	% costi fissi utenze domestiche	98,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 98,00\%$	€ 93.100,00
		% costi variabili utenze domestiche	98,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 98,00\%$	€ 255.780,00
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 7.120,00	% costi fissi utenze non domestiche	2,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 2,00\%$	€ 1.900,00
		% costi variabili utenze non domestiche	2,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 2,00\%$	€ 5.220,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2020 e' la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 348.880,00	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 93.100,00
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 255.780,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 7.120,00	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 1.900,00
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 5.220,00
TOTALE	€ 356.000,00		

TARIFE UTENZE DOMESTICHE
ALLEGATO N. 2

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	21.016,00	0,75	288,00	0,80	0,342780	40,312215
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	204.019,66	0,88	3.384,96	1,40	0,402196	70,546377
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	3.245,34	1,00	31,04	1,80	0,457041	90,702485
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	1.742,00	1,08	18,00	2,20	0,493604	110,858592
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	229,00	1,11	2,00	2,90	0,507315	146,131781
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR	487,00	0,75	4,00	0,80	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	4.143,00	0,88	67,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-INAGIBILITA'	434,00	0,88	5,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE- BLOCCATA IN T	90,00	0,75	1,00	0,80	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA	527,00	0,75	15,00	0,80	0,342780	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA	2.414,00	0,88	113,00	1,40	0,402196	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA	186,00	1,00	7,00	1,80	0,457041	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI-	123,00	1,08	3,00	2,20	0,493604	0,000000

	ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA-BLOCCATA I	35,00	0,88	1,00	1,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESCLUSIONE PARTE ACCESSORIA-RIDUZIONE U	30,00	0,52	2,00	0,80	0,239946	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-2 CONTITOLARI	244,00	0,44	7,00	0,70	0,201098	35,273188
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-2 CONTITOLARI-ESCLUSIONE PARTE ACCESSO	16,00	0,44	1,00	1,40	0,201098	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-art.9 bis d.l. n. 47/201466,67	60,00	0,88	1,00	0,46	0,402196	23,512099

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	4.563,00	0,52	4,55	0,063374	0,173332	
2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	215,00	0,74	6,50	0,090187	0,247617	
2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	676,00	1,55	13,64	0,188905	0,519616	
2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	553,00	1,05	9,26	0,127968	0,352760	
2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,00	1,52	13,34	0,185249	0,508188	
2 .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	450,00	0,95	8,34	0,115780	0,317712	

2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,54	48,74	0,675185	1,856753
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	4,38	38,50	0,533810	1,466659
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	128,00	2,80	24,68	0,341248	0,940186
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	3,02	26,55	0,368061	1,011423
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA IN TR	30,00	1,05	9,26	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RID.NON DOMESTIC	343,00	0,52	4,55	0,063374	0,173332
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID.NON DOMESTICA ART. 14 R.C.	2.397,00	1,55	13,64	0,188905	0,519616
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RID.NON DOMESTICA ART. 14 R	22,00	1,52	13,34	0,185249	0,508188
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RID.NON DOMESTIC	1.255,00	0,95	8,34	0,115780	0,317712
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RID.NON DOMESTICA ART. 14 R.C	561,00	5,54	48,74	0,675185	1,856753
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-RID.NON DOMESTICA ART. 14 R.C.	333,00	4,38	38,50	0,533810	1,466659
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RID.NON DOMESTIC	218,00	2,80	24,68	0,341248	0,940186
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RID.NON DOMESTICA ART. 14 R.C.	115,00	3,02	26,55	0,368061	1,011423

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO :

Vista l'allegata proposta di deliberazione: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18-DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

Visti i Pareri espressi ai sensi dell'art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione

Dichiara inoltre Immediatamente Eseguitibile il presente atto ai sensi dell'Art. 134 Com. 4 Dec. Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to digitalmente da
SANTORO FRANCA

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente
LORENZINI LUIGINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li Numero di pubblicazione

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Bellotta Anna

-
- Soggetta all'invio ai Capigruppo consiliari
 Inviata alla Prefettura de L'Aquila

DIVENUTA ESECUTIVA IL 14-05-2020

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
 Ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI LUIGINO
